

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.314

del 15.07.2004

OGGETTO

Tar Puglia – Bari. Ricorso della Coop. Edilizia “Carlo Levi” per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera C.C. n.34/04 ad oggetto: “Esame della relazione del Dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni”.

L’anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale Suppl. Dott.De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 16.07.2004

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il ricorso, notificato all'Ente in data 5.07.2004, promosso dalla Coop. Edil. "Carlo Levi" dinanzi al TAR PUGLIA – BARI contro il Comune di Molfetta e nei confronti della Coop. Edil. "LONDRA", per ottenere l'annullamento della deliberazione di C.C. n.34 in data 14.04.2004, avente ad oggetto "Esame della relazione del dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni.";
- Rilevato che, sostanzialmente, la censura della cooperativa ricorrente (esclusa dalla graduatoria delle assegnazioni nel nuovo P.d. Z. 167 per mancanza del requisito della iscrizione al registro prefettizio alla data di pubblicazione del bando) verte sulla pretesa illegittimità della variante di aggiornamento del P.d.Z., che ha esteso la operatività della pianificazione edilizia ai comparti 10, 11, 12 e 13 non interessati, originariamente, da alcuna pianificazione disponendo che alla nuova pianificazione possono partecipare solo le cooperative ammesse alla graduatoria dell'originaria pianificazione, sostenendo che si tratta di un vero e proprio nuovo P.d.Z. e come tale va disciplinato, prevedendosi – fra gli altri – la partecipazione di nuove società cooperative e di quelle escluse dalla vecchia graduatoria;
- Ritenuto di respingere le argomentazioni addotte della ricorrente, in quanto si ribadisce che trattasi di una variante del P.d.Z. per aggiornarlo e adeguarlo – nell'ambito della vigenza decennale dello stesso approvato nel 1998 – alle più aggiornate previsioni di insediabilità abitativa, come pacificamente ammesso dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato;
- Ritenuto, pertanto, di resistere in giudizio avverso il ricorso di cui sopra, incaricando della difesa dell'Ente l'Avv. Nino Matassa di Bari, già difensore dell'Ente in tutti i ricorsi concernenti il nuovo P.d. Z., e quindi profondo conoscitore della materia;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'U.A. affari legali sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.EE.LL. n.267/2000, non avendo il presente provvedimento rilevanza contabile;
- Visto il T.U.EE.LL 18.08.2000 n.267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
-

D E L I B E R A

1. Per le ragioni in narrativa, resistere al ricorso promosso dalla Coop. Edil. "Carlo Levi" contro il Comune di Molfetta e nei confronti della Coop. Edil. "Londra" e per l'effetto costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR PUGLIA – BARI, affidando l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Molfetta all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, Via Andrea da Bari n.35.
2. Dare atto che l'incarico all'Avv. Nino Matassa viene affidato in deroga al principio dell'osservanza del rispetto dei minimi tariffari, giusta delibera di G.C. 496 del 10.10.2002
3. Demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali gli adempimenti relativi e connessi all'incarico affidato all'Avv. Nino Matassa, secondo gli importi di cui alla delibera di G.C. n.106 el 7.3.2002.
4. Designare responsabile del procedimento il Dott. Pasquale La Forgia, Responsabile dell'U.A. Affari Legali.

5. Trasmettere il presente atto all'Ufficio Legale;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4. del T.U.EE.LL. n.267/2000.